




SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



FLASH nr. 43 - 2012

- Convegno: Sicurezza e Soccorso Pubblico: per Sviluppo, Occupazione, Legalità e Vivibilità dei Territori
- La sicurezza dei cittadini e il soccorso pubblico sono a rischio!
- Quando si acquisisce la denominazione di sostituto commissario
- Fruibilità dei permessi studio per partecipare a corsi finalizzati al conseguimento del titolo di maestro di sci
- Diritto di difesa e limiti all'accesso
- E' reato definire "inqualificabile" il comportamento del collega
- Il danno può essere risarcito anche senza mobbing



CONVEGNO

***Sicurezza e Soccorso Pubblico:
per Sviluppo, Occupazione, Legalità e Vivibilità dei Territori***
Roma 12 dicembre 2012

ore 14.00: Ricevimento

ore 14.30: Inizio lavori

MODERATORE

Marco **Ludovico**

Giornalista de "Il Sole 24ore"

ore 14.40: Relazione introduttiva

INTERVENTI

ore 15.00: Emanuele **Fiano**

Responsabile sicurezza del PD

ore 15.15: Graziano **Delrio**

Presidente ANCI

Ore 15.30: Anna Maria **Cancellieri**

Ministro dell'Interno

ore 15.45: Roberto **Maroni**

già Ministro dell'Interno

ore 16.00: Lino **Busà**

Responsabile Nazionale Sos Imprese CONFESERCENTI

ore 16.15: Lorenzo **Cesa**

Segretario UDC

ore 16.30: Alfredo **Mantovano**

già Sottosegretario Interni

ore 16.45: Antonio **Di Pietro**

Segretario IDV

ore 17.00: Ivan **Lo Bello**

V. Presidente CONFINDUSTRIA

Partecipano:

Capo della Polizia Direttore Gen. PS Antonio Manganelli

Prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro

Questore di Roma Fulvio Della Rocca

Sono stati invitati:

Presidente Silvio Berlusconi

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Leonardo Gallitelli

Comandante Generale della Guardia di Finanza Saverio Capolupo

Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubb. e Difesa Civ. Francesco Paolo Tronca

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Alfio Pini

Sottocapo Stato Maggiore Difesa Gen. C.A. Domenico Rossi

Direttore Generale DIA Nazionale Arturo De Felice

Presidente Confcommercio Carlo Sangalli

Presidente Confartigianato Giorgio Guerrini

Presidente Confesercenti Marco Venturi

Presidente Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi Claudio Palomba

Responsabile Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Prefettizi Rocco Domenico Galati

Presidente Co.Ce.R. Arma Carabinieri Saverio Cotticelli

Presidente Co.Ce.R. Guardia di Finanza Bruno Bartoloni

Presidente Co.Ce.R. Esercito Paolo Gerometta

Presidente Co.Ce.R. Marina Pietro Luciano Ricca

Presidente Co.Ce.R. Aeronautica Giovanni Bocci

Hotel Boscolo Exedra

Piazza della Repubblica, 47 – ROMA

SIULP – SAP – UGL POLIZIA DI STATO – CONSAP – FNS CISL – UIL P.A. VV.F. – CONAPO – UGL VV.F.

**La sicurezza dei cittadini e il soccorso pubblico sono a rischio!
"ARRESTIAMO" chi vuole negare questo diritto e fare un regalo alla criminalità**

Riportiamo il testo della lettera pubblicata a piena pagina sui quotidiani Libero ed Il Sole 24 ore lo scorso 6 dicembre.

Cari Cittadini,

i Questori, i Poliziotti e i Vigili del Fuoco - architrave fondamentale del Vostro diritto alla sicurezza e al soccorso pubblico che ogni Stato democratico civile ed avanzato DEVE assicurare nei suoi territori - presto non saranno più in grado di garantire alle famiglie, alle donne, agli anziani e ai bambini gli attuali livelli di sicurezza, già fortemente depauperati dalle ultime leggi di bilancio e dai provvedimenti di spending review, che hanno tagliato oltre 4 miliardi di euro a questi Comparti.

Anziché tagliare scorte, privilegi, sprechi e duplicazioni di apparati inutili, gli stipendi e le pensioni d'oro dei boiardi di Stato, le auto blu che sfrecciano per pochi eletti a nostre spese e che costano circa 20 miliardi di euro l'anno, il Governo tecnico e il Ministro Cancellieri, con la complicità di pochi tecnocrati prefettizi, con una operazione tutta politica, tentano in questo scorcio di fine Legislatura, di consolidare ed accrescere il loro potere e di imporre il primato della burocrazia e dei loro privilegi a scapito dell'efficienza, con il pretesto di ridurre la spesa.

Vogliono tagliare il Vostro diritto alla sicurezza, il Vostro diritto ad avere territori vivibili e idonei per lo sviluppo economico, sociale ed occupazionale, il Vostro diritto a vivere in libertà nella sicurezza, il Vostro diritto ad avere i Vigili del Fuoco per le emergenze per gli incendi o disastri naturali quali alluvioni o terremoti.

Il Ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, complici anche i vari Dipartimenti interessati, che spiccano solo per il loro assordante silenzio, vuole far approvare dal prossimo Consiglio dei Ministri un Regolamento che, in funzione dell'eliminazione di 35 Province, vuole contemporaneamente CANCELLARE altrettante Questure, Comandi dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e Finanziari.

Come rimedio al "taglio" di 35 province, sul versante della sicurezza e del soccorso pubblico il Governo vuole costituire, nel massimo 18 presidi in altrettante "sedi minori", come le ha definite il Ministro, quasi a voler sottolineare che il diritto universale alla sicurezza è diverso e non assicurato per i cittadini c.d. "minori". In pratica Questure e Vigili del Fuoco, così come Carabinieri e Finanziari, saranno totalmente cancellati. Questa grande operazione di riforma dell'architettura istituzionale sul fronte della sicurezza e del soccorso pubblico porterebbe un risparmio di circa 5 milioni di euro, quando basterebbe tagliare solo il 10% delle auto blu per avere un risparmio tre volte superiore e garantire un diritto essenziale, incompressibile dei cittadini.

Tutto questo mentre i privilegi, le auto blu e gli enormi costi/sprechi della politica continueranno ad essere appannaggio della solita casta a scapito dei cittadini e dei territori che verranno aggrediti dalla criminalità e dalle costanti emergenze. Ma tanto, secondo il Ministro, questi sono territori e cittadini minori.

Vogliamo chiarirlo subito e con grande nettezza: non sono a rischio posti di lavoro e interessi corporativi, ma soltanto la sicurezza e il soccorso pubblico dei cittadini che si sostanzia ogni giorno con i servizi offerti da chi rappresenta lo Stato - e non il

Governo di turno - in ambito locale, e coordina la vita delle comunità con competenza per quel che concerne l'ordine pubblico, l'immigrazione, gli ambiti economici e elettorali e il soccorso pubblico. Un punto di riferimento di legalità e di sicurezza complessiva insostituibile per il Paese.

E' a rischio la sicurezza dei cittadini e la tranquillità dei territori perché ci saranno meno volanti, meno mezzi dei Vigili del Fuoco; i cittadini avranno difficoltà a presentare denunce o ad accedere ai servizi oggi offerti da Questure e Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

E' a rischio il contrasto alla grande criminalità, alla delinquenza comune, ai fenomeni di eversione perché gli uffici investigativi e operativi sono oggi il cuore di quelle Questure; quelle Questure che si vorrebbero eliminare.

La riduzione di Questure o dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco sulla scorta di parametri che tengono conto della quantità di reati commessi e del numero degli interventi di soccorso effettuati, ma non del numero di persone residenti in una certa provincia, rischia, inoltre, di creare un paradosso tutto italiano: come si intende garantire il medesimo servizio in termini di sicurezza e soccorso pubblico in ambiti territoriali, ad esempio, che pur contando su meno 180.000 abitanti, hanno un dato demografico che tocca 1.800.000 presenze per oltre otto mesi l'anno?

L'attuale Ministro dell'Interno ha garantito più volte che nessun "presidio" di sicurezza sarebbe stato smantellato e che i livelli di sicurezza per i cittadini sarebbero rimasti inalterati.

Una promessa che non è stata mantenuta perché i "presidi" rappresentano la fine dell'attuale visione della sicurezza e del soccorso pubblico e l'avvio di una lenta e inesorabile destrutturazione di un sistema che, per quel che concerne le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco, patisce già un sotto organico pari a 15.000 unità per la sola Polizia di Stato e a 4.000 unità per i Vigili del Fuoco, tamponate parzialmente con il sistematico ricorso al precariato, che nei prossimi anni soffrirà di un blocco del turn over che costringerà già oggi Poliziotti e Vigili del Fuoco di oltre 50 anni di età a lavorare ancora in strada, di notte e nei giorni festivi con grave deficit per la sicurezza ed il soccorso.

I Sindacati SIULP, SAP, CONSAP, FNS CISL, UIL P.A. VV.F., CO.NA.PO. e COORDINAMENTO SICUREZZA UGL non ci stanno. Per noi il diritto universale alla sicurezza e al soccorso pubblico non si tocca!!

Per tale motivo denunciano questa assurda situazione attraverso l'acquisto di pagine a pagamento su alcuni quotidiani e soprattutto con l'avvio di una forte protesta delle categorie di riferimento.

Quali Servitori dello Stato siamo costretti, da un Governo che non riconosce il valore e la specificità della nostra professione al servizio del Paese, oltre al diritto dei cittadini ad avere servizi reali ed essenziali, a mobilitarci e a proclamare lo stato di agitazione per BLOCCARE tutti quelli che vogliono demolire la sicurezza.

Per questo lanciamo anche un appello ai cittadini, alla politica e alle alte cariche dello Stato affinché si blocchi questo dannoso e pericoloso processo. Perché la sicurezza è un diritto fondamentale e i diritti non si tagliano, si difendono.

SICUREZZA: LETTERA APERTA SINDACATI PS CONTRO TAGLI QUESTURE ACQUISTATA PAGINA A PAGAMENTO SU DUE QUOTIDIANI

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Una pagina a pagamento su "Il Sole 24 ore" e "Libero" con una lettera aperta ai cittadini "per denunciare i pericoli per la sicurezza che si determineranno per la gente a seguito dei tagli alle questure e agli corpi dello Stato che il ministro Cancellieri intende portare oggi in Consiglio dei ministri". E' l'iniziativa dei sindacati di polizia **Siulp**, Sap, Consap, Fns - Cisl, Uil P.A. VV.F., Conapo e Coordinamento Sicurezza Ugl.

"I questori, i poliziotti e i vigili del Fuoco - denunciano i sindacati nella lettera aperta ai cittadini - architrave fondamentale del Vostro diritto alla sicurezza e al soccorso pubblico che ogni Stato democratico civile ed avanzato deve assicurare nei suoi territori, presto non saranno più in grado di garantire alle famiglie, alle donne, agli anziani e ai bambini gli attuali livelli di sicurezza, già fortemente depauperati dalle ultime leggi di bilancio e dai provvedimenti di spending review, che hanno tagliato oltre 4 miliardi di euro a questi Comparti. Anziché tagliare scorte, privilegi, sprechi e duplicazioni di apparati inutili, gli stipendi e le pensioni d'oro dei boiardi di Stato, le auto blu che sfrecciano per pochi eletti a nostre spese e che costano circa 20 miliardi di euro l'anno - accusano - il Governo tecnico e il ministro Cancellieri, con la complicità di pochi tecnocrati prefettizi, con una operazione tutta politica, tentano in questo scorcio di fine Legislatura, di consolidare ed accrescere il loro potere e di imporre il primato della burocrazia e dei loro privilegi a scapito dell'efficienza, con il pretesto di ridurre la spesa.

Vogliono tagliare il Vostro diritto alla sicurezza, il Vostro diritto ad avere territori vivibili e idonei per lo sviluppo economico, sociale ed occupazionale, il vostro diritto a vivere in libertà nella sicurezza, il vostro diritto ad avere i Vigili del Fuoco per le emergenze per gli incendi o disastri naturali quali alluvioni o terremoti".



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito

www.siulp.it

Quando si acquisisce la denominazione di sostituto commissario

Un collega Ispettore Superiore SUPS con nomina giuridica 2003, chiede di conoscere quando sarà nominato Sostituto Commissario.

Il comma 1 dell'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dal comma 7 dell'articolo 8 del DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2003, n.193 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2005 «Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;

Per quel che concerne il periodo precedente al 1 gennaio 2005 l'articolo 8 del DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2003, n.193 prevede che ""Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni.

Il medesimo requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.

Le medesime disposizioni si applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.

Per quel che concerne i criteri di determinazione dell'anzianità di qualifica ai fini dell'attribuzione delle funzioni di direzione e della preminenza gerarchica, premesso che l'argomento è stato già oggetto di trattazione nel nr. 38 del 3 novembre 2012 di questo notiziario, visionabile nella apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it, va evidenziato il contenuto della Ministeriale 557/RS/01/78/4634 del 3 ottobre 2012, con la quale il Dipartimento della P.S. ha ribadito che a norma del disposto dell'art. 3, comma 4 d.P.R. 24 aprile 1982, n.335 (recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di Polizia) "l'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età".

In sostanza sia gli uffici che i dipendenti stessi, per verificare "l'ordine gerarchico", altro non devono fare che attenersi alle posizioni risultanti dai rispettivi ruoli di anzianità.

Va comunque chiarito che la denominazione di sostituto Commissario non è una qualifica, ragion per cui l'anzianità a cui far riferimento tra sostituti Commissari è quella relativa alla qualifica di Ispettore Superiore.

Fruibilità dei permessi studio per partecipare a corsi finalizzati al conseguimento del titolo di maestro di sci

Ci viene chiesto se sia possibile fruire dei permessi studio per frequentare un corso per il conseguimento della abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

Per rispondere a questa domanda riteniamo utile riassumere una vicenda relativa ad una istanza avanzata da altro dipendente per la fruizione dei permessi studio per partecipare a corsi, organizzati dalla federazione Italiana Sport Invernali, finalizzati all'aggiornamento degli istruttori nazionali che sono il corpo insegnante dei maestri di sci. Trattasi in pratica di maestri dei maestri di sci. L'istanza di che trattasi riguardava un collega, in servizio presso un ufficio della specialità della Polizia di frontiera.

Al riguardo di detta istanza, ed in risposta ad espresso quesito inoltrato dall'ufficio di appartenenza, la Direzione Centrale delle risorse Umane del Dipartimento comunicava, nella fattispecie rappresentata, di ritenere insussistente il requisito, normativamente prescritto, della qualità dell'ente organizzatore (Federazione Italiana Sport Invernali) che non sembrava rientrare fra gli enti pubblici territoriali che rilasciano un titolo di studio legale o un attestato professionale riconosciuto dall'ordinamento pubblico.

L'istanza veniva, pertanto, respinta, e l'interessato ne chiedeva il riesame eccependo che la Federazione Italiana Sport Invernali era in realtà una articolazione del C.O.N.I. che, a tutti gli effetti, era a sua volta un organismo statale e che, conseguentemente, l'organizzazione dei corsi era imputabile allo Stato Italiano quale ente pubblico territoriale di riferimento.

La questione veniva riesaminata, sulla base di nuova produzione documentale, dal Dipartimento, che, con Ministeriale 333-A9807.F10/4733-2011 del 14 giugno 2011 confermava il precedente respingimento ma con un'altra e diversa motivazione.

Dalla Lettura della circolare sembra evincersi che il beneficio non può essere concesso in quanto il corso in questione è un corso di formazione e aggiornamento per maestri di maestri di sci e non – un corso per l'accesso alla professione di maestro di sci.

Infatti, si legge nella circolare che *"la professione di maestro di sci è regolata dalla legge n. 81 del 1991 (c.d. legge quadro) e dalle varie normative regionali: in particolare è necessario frequentare un corso di 90 giorni per conseguire, superato l'esame finale, un'abilitazione che consente l'iscrizione ad un albo professionale. Tale abilitazione deve ritenersi titolo riconosciuto e tutelato dallo Stato, al punto che l'esercizio della specifica attività senza la prescritta abilitazione costituisce reato di esercizio abusivo di professione. I corsi in questione sono organizzati dalle varie Regioni Italiane: la F.I.S.I. o il C.O.N.I. non organizzano corsi e non hanno alcuna competenza al riguardo, a meno che una regione decida di affidare l'organizzazione tecnica dei corsi medesimi direttamente alla F.I.S.I."*

Sulla base delle su esposte considerazioni, la circolare sembra fare una precisa distinzione fra corsi finalizzati al conseguimento della abilitazione alla professione di maestro di sci e corsi di formazione e aggiornamento finalizzati a formare il corpo insegnante dei maestri di sci, in pratica "i maestri dei maestri di sci".

Solo la prima tipologia di corsi rientrerebbe fra quelli per i quali sarebbe possibile avanzare utilmente, una istanza per fruire del diritto ai permessi studio previsti dall'articolo 78 del DPR nr. 782 del 28 ottobre 1985 e successive integrazioni e modificazioni.

Diritto di difesa e limiti all'accesso



Una interessante sentenza del Consiglio di Stato chiarisce alcuni aspetti del rapporto tra diritto all'accesso ed esigenze relative al diritto di difesa. Si tratta della sentenza nr. 05153/2012 depositata il 28/09/2012. La questione di fatto riguardava una procedura di trasferimento d'ufficio rispetto alla quale l'interessato ricorreva dolendosi del fatto che gli atti del procedimento in questione erano stati rilasciati con svariati omissis motivati con la esigenza di evitare la individuazione di alcune date degli episodi decisivi per l'avvio del procedimento stesso e dei nominativi delle persone che erano state ascoltate nel corso dell'istruttoria procedimentale.

Il Consiglio di Stato, nel respingere la pretesa ha esplicitato il seguente principio di diritto:

E' vero che, in via generale, le necessità difensive – riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 della Costituzione – sono ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi (cfr. in tal senso Cons. St., Ad Plen. 4 febbraio 1997, n. 5) ed in tal senso il dettato normativo richiede che l'accesso sia garantito "*comunque*" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, L. n. 241/90 cit.); la medesima norma tuttavia – come successivamente modificata tra il 2001 e il 2005 (art. 22 L. n. 45/01, art. 176, c. 1, D.Lgs. n. 196/03 e art. 16 L. n. 15/05) – specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia "*strettamente indispensabile*" la conoscenza di documenti, contenenti "*dati sensibili e giudiziari*".

Ferma restando, dunque, una possibilità di valutazione "*caso per caso*", che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione (cfr. Cons. St., sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3798, che ammette l'accesso al contenuto delle dichiarazioni di lavoratori agli ispettori del lavoro, ma "*con modalità che escludano l'identificazione degli autori delle medesime*"), non può però dirsi sussistente una generalizzata soccombenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione di delicate funzioni pubbliche (al cui corretto esercizio sono talvolta connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti).

Dette finalità di controllo, infatti, non potrebbero non essere compromesse dalla comprensibile reticenza dei soggetti contattati dall'organo ispettivo, ai quali non si accordasse la tutela di cui si discute; il diritto di difesa, invece, risulta comunque garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni, nonché dalla possibilità di ottenere accertamenti istruttori in sede giurisdizionale (accertamenti che possono essere condotti anche con piena tutela delle ricordate esigenze di riservatezza, ma con pieno accertamento dei fatti).

E' reato definire "inqualificabile" il comportamento del collega



La Corte di cassazione - Sezione V penale – con Sentenza 6 novembre 2012 n. 42954 ha ritenuto la configurazione del reato di ingiurie quando in un confronto tra due avvocati uno definisce il comportamento dell'altro "inqualificabile", minacciando anche conseguenze professionali per il presunto comportamento scorretto che poi tale non si è dimostrato.

E' curioso che il confronto di che trattasi avesse natura epistolare. Infatti, nella vicenda che ci occupa, la Corte di cassazione ha censurato il contenuto di una lettera del professionista che indirizzata al collega recitava: *"Siamo certi che saprà prendere atto della propria inqualificabile condotta e, pentendosi, restituire quanto di diritto alla mia assistita, e ciò eviterà serie conseguenze al prosieguo della attività professionale"*.

Il fatto che aveva originato la disputa era la presunta mancata restituzione di un fascicolo di parte, nel passaggio di consegne tra i due avvocati. Mentre, in realtà, l'avvocato incriminato aveva prontamente avvertito la controparte della notifica dell'atto, limitandosi a chiedere che la consegna avvenisse presso il suo studio in quanto già in precedenza era stato accusato di aver consegnato un plico vuoto.

Riteniamo che con i dovuti adattamenti la sentenza possa essere indicativa rispetto al contesto da tenere con i colleghi in genere.

Il danno può essere risarcito anche senza mobbing

Con la sentenza n. 18927 del 5 novembre 2012 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro ha statuito che il datore di lavoro, può essere chiamato a risarcire i danni relativi a singoli episodi di vessazione nei confronti del dipendente anche se questi risultano privi di quella unicità del disegno persecutorio che concretizzano una attività di mobbing.

Nella fattispecie, la Cassazione ha annullato la sentenza del Corte d'appello di Napoli che aveva respinto una richiesta di condanna avanzata da una lavoratrice nei confronti del proprio principale.

Per la Corte d'appello, gli episodi contestati non erano idonei ad attestare l'esistenza di una strategia persecutoria con l'obiettivo di indurre la dipendente alle dimissioni. E tanto bastava per respingere la richiesta di risarcimento per mobbing.

La Corte di cassazione però non ha condiviso detta impostazione ritenendo che se anche l'insieme delle condotte messe in atto dal datore di lavoro non sono, prese cumulativamente, idonee a destabilizzare il lavoratore, tuttavia, prese invece singolarmente e caso per caso, possono essere ritenute in grado di comprimere in maniera grave i diritti fondamentali, tutelati sul piano costituzionale, del dipendente.

Infatti, sottolinea ancora la sentenza, in ordinamenti come il nostro, che già prevedono sul piano costituzionale misure di tutela dei diritti fondamentali del lavoratore, l'elenco dei fattori di discriminazione o vessazione non deve essere considerato tassativo

Questa impostazione, secondo la Suprema Corte, non può essere pregiudicata dal fatto che la domanda introduttiva era stata prospettata in termini di danno da mobbing, poiché è compito del Giudice qualificare giuridicamente l'azione, interpretando il titolo su cui si fonda la controversia ed anche applicando norme di legge diverse da quelle invocate dalle parti interessate.

Anche senza la concretizzazione di una vera e propria attività di mobbing, dunque, il singolo atto vessatorio può dar luogo, ricorrendone i presupposti di legge, ad un risarcimento a beneficio del lavoratore.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per le distribuzioni di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

